Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2002/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 2003/77/CE della Commissione dell'11 agosto 2003	L 211	24	21.8.2003

Modificata da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 49 del 22.2.2003, pag. 23 (2002/24/CE)

▼B

DIRETTIVA 2002/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote ([4]), stabilisce la procedura comunitaria di omologazione e d'approvazione relativa ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai componenti ed entità tecniche costruiti conformemente alle prescrizioni tecniche enunciate nelle direttive particolari.

(2) Tutte le direttive particolari previste nell'elenco esaustivo dei sistemi, componenti ed entità tecniche da regolamentare sul piano comunitario sono state adottate.

(3) L'inizio dell'applicabilità della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ([5]), permette l'applicazione integrale della procedura di omologazione.

(4) Allo scopo di consentire il buon funzionamento del sistema di omologazione, è necessario precisare talune disposizioni amministrative e completare le prescrizioni tecniche degli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, occorre introdurre prescrizioni armonizzate riguardanti, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché le deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, i componenti e le entità tecniche concepiti secondo nuove tecnologie non ancora soggette a disposizioni comunitarie, analogamente alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ([6]).

(5) L'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva. Tuttavia in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I.

([1]) GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 1.
([2]) GU C 368 del 20.12.1999, pag. 1.
([3]) Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 50), posizione comune del Consiglio del 29 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([4]) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).
([5]) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.
([6]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).

▼B

(6) La procedura comunitaria di omologazione deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione. Essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il terrorio comunitario.

(7) Poiché l'obiettivo del migliore funzionamento del sistema di omologazione comunitaria del tipo di veicolo non può essere sufficientemente realizzata dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(9) Per motivi di chiarezza è consigliabile abrogare la direttiva 92/61/CEE e sostituirla con la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

La presente direttiva non si applica ai veicoli sottoindicati:

a) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

c) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;

d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

e) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CE;

f) trattori, macchine agricole o similari;

g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;

h) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare,

né ai loro componenti o entità tecniche, sempreché non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica la presente direttiva.

La presente direttiva non si applica all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia, gli Stati membri che adottano questo tipo di approvazione accettano tutte le omologazioni di componenti e di entità tecniche

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

concesse in virtù della presente direttiva e non secondo le disposizioni nazionali in materia.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in:

a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

   i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:

      — la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm^3 se a combustione interna, oppure

      — la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

   ii) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:

      — la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm^3 se ad accensione comandata, oppure

      — la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure

      — la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e

   i) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm^3 per i motori ad accensione comandata; o

   ii) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o

   iii) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

   Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva particolare.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):

   a) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'articolo 1);

   b) costruiti dallo stesso costruttore;

▼B

c) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;

d) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido ecc.);

e) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:

a) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);

b) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non è superiore al 20 % del valore minimo;

c) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non è superiore al 20 % del valore minimo;

d) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);

e) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non è superiore al 30 % del valore minimo;

f) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;

g) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non è superiore al 30 % del valore minimo;

h) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);

i) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico ecc.);

3) «versione» un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II a condizione che ci siano unicamente:

a) un valore per:

i) la massa in ordine di marcia;

ii) la massa massima ammissibile;

iii) la potenza del motore;

iv) la cilindrata del motore; e

b) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell'allegato VII;

4) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive particolari;

5) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

6) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;

7) «omologazione», l'atto mediante il quale ►C1 uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, ◄ un sistema, un'entità tecnica o un componente soddisfano tanto le prescrizioni tecniche della presente direttiva o delle direttive particolari quanto le verifiche

▼B

dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I;

8) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;

9) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;

10) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggette al procedimento di approvazione;

11) «servizio tecnico», l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorità competente in materia di approvazione o omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità competente.

CAPO II

Procedura per la concessione dell'omologazione

Articolo 3

Ogni domanda di omologazione è presentata dal costruttore all'autorità di omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in un'appendice di una direttiva particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti, nonché dai documenti menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente, tale domanda può essere presentata presso un solo Stato membro.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, nonché i sistemi, le entità tecniche o i componenti che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;

b) il sistema, l'entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I.

2. Prima di procedere all'omologazione, le autorità competenti dello Stato membro che effettuano queste operazioni prendono le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinché i nuovi veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione siano conformi al tipo omologato.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 devono vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è realizzato o introdotto nella Comunità, affinché le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate.

4. Lo Stato membro che procede all'omologazione di un tipo di veicolo è tenuto ad accettare i certificati di omologazione di un

▼B

sistema, di un'entità tecnica o di un componente rilasciati da uno o più Stati membri, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando così di procedere agli accertamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), per i sistemi, le entità tecniche e/o i componenti già omologati.

5. Ogni Stato membro è responsabile dell'omologazione di un sistema, di un'entità tecnica o di un componente che ha rilasciato. Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo eseguono il controllo della conformità della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato i certificati di omologazione di sistemi, entità tecniche o componenti.

6. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un'entità tecnica o un componente, pur essendo conforme alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca nondimeno un grave rischio per la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando i motivi alla base della sua decisione.

Articolo 5

1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato nell'allegato III e indica inoltre i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del modulo di cui all'allegato VII, accluso al certificato di omologazione.

2. Per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente da essa omologato, l'autorità competente dello Stato membro compila il certificato di omologazione riportato in un allegato o in un'appendice della direttiva particolare relativa al sistema, all'entità tecnica o al componente in questione.

►C1 3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, ◄ di un'entità tecnica o di un componente sono numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A.

Articolo 6

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri un elenco delle omologazioni dei sistemi, delle entità tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante quel mese.

Inoltre, quando un'autorità competente di un altro Stato membro ne fa richiesta, invia senza indugio una copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di sistema, entità tecnica o componente.

Articolo 7

1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A. Tale certificato accompagna ciascun veicolo. Tuttavia gli Stati membri possono, dopo averne informato gli altri Stati membri e la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, prescrivere ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione che siano riportate sul certificato di conformità indicazioni che non sono menzionate nell'allegato IV, parte A, purché queste figurino espressamente nella scheda informativa.

Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.

▼B

2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotto conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B. Detto certificato non è richiesto per le entità tecniche o i componenti originali.

3. Nel caso in cui l'entità tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni può essere verificato soltanto quando l'entità tecnica o il componente da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entità tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entità tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni è verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolare dell'omologazione di un'entità tecnica o di un componente rilasciata a norma dell'articolo 4 è tenuto ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la direttiva particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'articolo 8. In quest'ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato di cui al paragrafo 2.

5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entità tecnica o di un componente che, a norma del paragrafo 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.

6. Il titolare dell'omologazione di entità tecniche di equipaggiamento non originali, rilasciata in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.

Articolo 8

1. Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A.

2. Ogni entità tecnica ed ogni componente prodotti in conformità del tipo omologato recano, se previsto dalla direttiva particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V, parte B. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto 1.2, è composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A.

Le indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entità tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a dette entità tecniche o componenti.

Articolo 9

1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell'omologazione alle autorità competenti dello Stato membro che hanno rilasciato l'omologazione stessa.

2. Qualora ritengano che siffatto cambiamento non comporti la modifica del certificato di omologazione esistente o la compilazione

▼B

di un nuovo certificato di omologazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore.

3. Qualora constatino che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove, le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 ne informano il costruttore ed effettuano le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, queste stesse autorità ne informano le autorità competenti degli altri Stati a norma dell'articolo 6.

4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine modificate di questo documento all'autorità che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente le modificazioni apportate, nonché la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della scheda informativa viene modificato soltanto se le modificazioni ad essa apportate implicano la modificazione di uno o più dei punti del certificato di conformità di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51 incluso).

5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validità a causa dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entità tecnica o del componente omologato, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a questa omologazione, lo comunicano entro un mese alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 10

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo da esso stesso omologato, esso prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato membro comunicano a quelle degli altri Stati membri le misure prese che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione.

2. Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare le diversità riscontrate. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della richiesta. Se accertano un difetto di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione adottano le misure di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonché dei motivi che giustificano tale provvedimento.

4. Nei casi in cui lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.

Articolo 11

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione di veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 12

Se uno Stato membro accerta che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicu-

▼B

rezza della circolazione stradale, esso può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

Articolo 13

Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di un'entità tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

a) delle autorità competenti in materia di omologazione e, se necessario, dei settori per i quali esse sono responsabili;

b) dei servizi tecnici designati, specificando le procedure di prova per le quali ciascuno di essi è stato designato. Detti servizi devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle seguenti condizioni:

   i) un costruttore non può essere designato come servizio tecnico, salvo i casi espressamente previsti dalle direttive particolari,

   ii) ai fini della presente direttiva, l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non è considerato eccezionale purché abbia il consenso dell'autorità competente in materia di omologazione.

2. Un servizio designato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire prove in merito.

I servizi di un paese terzo possono essere notificati in quanto servizio tecnico designato solo nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con il paese terzo suddetto.

CAPO III

Condizioni per la libera circolazione dei veicoli, disposizioni transitorie, deroghe e procedure alternative

Articolo 15

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere presentati per la prima immatricolazione soltanto i veicoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati negli Stati membri soltanto le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a) gli Stati membri possono esentare dal rispetto di una o più prescrizioni delle direttive particolari i veicoli, i sistemi, le entità tecniche o i componenti destinati:

   i) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unità all'anno per tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica;

   ii) oppure alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile, ai vigili del fuoco o agli organi addetti ai lavori pubblici.

▼B

Tali deroghe devono essere comunicate agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione. Entro tre mesi tali Stati membri decidono se accettare l'omologazione dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione «certificato di omologazione CE».

►C1 b) Le omologazioni concesse a livello nazionale prima del 17 giugno 1999 ◄ restano valide nei territori degli Stati membri che le hanno concesse per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data alla quale le prescrizioni nazionali sono richieste per conformarsi alle corrispondenti direttive.

Lo stesso periodo è parimenti esteso ai tipi di veicoli, di sistemi, di componenti o di entità tecniche conformi alle disposizioni nazionali vigenti prima dell'applicazione delle corrispondenti direttive in quegli Stati membri che utilizzavano sistemi legislativi diversi dall'omologazione.

I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in circolazione durante questo periodo; il loro uso non è limitato nel tempo.

L'immissione sul mercato, la vendita e l'uso dei sistemi, delle entità tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non sono limitati nel tempo.

4. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione degli utilizzatori durante l'uso dei veicoli in questione, purché ciò non implichi modifiche dei veicoli.

Articolo 16

1. In deroga all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, nel rispetto dell'allegato VIII e per un periodo limitato, immatricolare e permettere la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida. Questa possibilità è limitata a un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida.

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano sul territorio della Comunità e che erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validità.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore presenta domanda alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri per i quali ha rilievo la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano.

Entro tre mesi, detti Stati membri decidono se autorizzare o meno l'immatricolazione sul loro territorio del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, per quante unità. Ogni Stato membro per il quale ha rilievo la messa in circolazione di questi tipi di veicoli deve accertarsi che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle deroghe accordate.

3. Per i veicoli, i componenti o le entità tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura con uno o più requisiti di una o più direttive particolari, si applica l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE.

CAPO IV

Procedure per l'adeguamento al progresso tecnico

Articolo 17

Le modificazioni necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari

▼B

di cui all'allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: il comitato).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 19

La direttiva 92/61/CEE è abrogata con effetto dal 9 novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il modello precedente del certificato di conformità può essere utilizzato per altri dodici mesi a decorrere da tale data.

3. A decorrere dal 9 maggio 2003 gli Stati membri non possono più vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate prima del 9 novembre 2003 e non osta all'estensione delle medesime omologazioni secondo le disposizioni della direttiva in forza della quale sono state rilasciate inizialmente. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i certificati di conformità emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegato IV.

Articolo 22

In attesa dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di tassazione degli Stati membri riguardo ai veicoli contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e la tassazione sul loro territorio. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il certificato di conformità sia completato dal numero di codice nazionale.

▼B

Articolo 23

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo
Allegato II:	Scheda informativa
Allegato III:	Certificato di omologazione CE
Allegato IV:	Certificati di conformità
Allegato V:	Numerazione e marcatura
Allegato VI:	Disposizioni per il controllo della conformità della produzione
Allegato VII:	Risultati delle prove
Allegato VIII:	Veicoli di fine serie
Allegato IX:	Tabella di corrispondenza

▼B

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO

Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione «CONF» se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla menzione «DP» se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria.

(Se del caso tenendo conto del campo di applicazione e dell'ultima modifica di ciascuna delle direttive particolari sottoindicate)

Rubrica n.	Oggetto	Menzione	Direttiva n. (se applicabile)
1	Marca	CONF	
2	Tipo/variante/versione	CONF	
3	Nome e indirizzo del costruttore del veicolo	CONF	
4	Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo	CONF	
5	Categoria di veicolo (*)	CONF	2002/24/CE
6	Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote	CONF	
7	Schema indicativo del telaio	CONF	
8	Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo)	CONF	
9	Marca e denominazione del motore	CONF	
10	Tipo di accensione del motore	CONF	
11	Ciclo del motore (**)	CONF	
12	Sistema di raffreddamento del motore	CONF	
13	Tipo di lubrificazione del motore (**)	CONF	
14	Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**)	CONF	
15	Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**)	CONF	
16	Diagramma di distribuzione completo del motore (**)	CONF	
17	Rapporto volumetrico di compressione del motore (**)	CONF	
18	Coppia massima e potenza massima netta del motore	DP	95/1/CE
	— ad accensione comandata o spontanea, — elettrico	CONF	
19	Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli	DP	97/24/CE C7
20	Serbatoio(i) di carburante (**)	DP	97/24/CE C6
21	Batteria(e) di propulsione	CONF	

▼B

Rubrica n.	Oggetto	Menzione	Direttiva n. (se applicabile)
22	Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) (**)	CONF	
23	Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio)	CONF	
24	Generatore (tipo e potenza massima) (**)	CONF	
25	Velocità massima per costruzione del veicolo	DP	95/1/CE
26	Masse e dimensioni	DP	93/93/CEE
27	Dispositivi di traino e di fissaggio	DP	97/24/CE C10
28	Misure contro l'inquinamento atmosferico (**)	DP	97/24/CE C5
29	Pneumatici	DP	97/24/CE C1
30	Trasmissione	CONF	
31	Sistema di frenatura	DP	93/14/CEE
32	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo	DP	93/92/CEE
33	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni d'installazione di cui al punto 32	DP	97/24/CE C2
34	Segnalatore acustico	DP	93/30/CEE
35	Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione	DP	93/94/CEE
36	Compatibilità elettromagnetica	DP	97/24/CE C8
37	Livello sonoro e dispositivo di scarico (**)	DP	97/24/CE C9
38	Retrovisore/i	DP	97/24/CE C4
39	Sporgenze esterne	DP	97/24/CE C3
40	Cavalletto (esclusi i veicoli a tre o più ruote)	DP	93/31/CEE
41	Dispositivi contro un impiego non autorizzato del veicolo	DP	93/33/CEE
42	Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati	DP	97/24/CE C12
43	Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote	DP	93/32/CEE
44	Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli carrozzati	DP	97/24/CE C11
45	Tachimetro	DP	2000/7/CE
46	Identificazione di comandi, spie e indicatori	DP	93/29/CEE
47	Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio)	DP	93/34/CEE

▼B

(*) Per un veicolo a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo, triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni.

(**) I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione è elettrico e l'altro termico.

Nota

Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni ridotte, cioè per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di potenza pari o inferiore a 1 kW e aventi velocità massima per costruzione inferiore o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46 del presente allegato.

▼B

ALLEGATO II

SCHEDA INFORMATIVA [a]

(Modello)

Tutte le schede informative citate nella presente direttiva e nelle direttive particolari devono essere costituite esclusivamente da estratti della presente lista esaustiva e devono rispettarne il sistema di numerazione.

PARTE 1

Le seguenti informazioni, concernenti il veicolo da omologare, il sistema, l'entità tecnica o il componente da omologare, devono essere fornite in triplice copia ed includere l'indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Per le funzioni controllate da microprocessore, sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni. La scheda informativa deve recare un numero d'ordine attribuito dal richiedente.

A. INFORMAZIONI COMUNI RELATIVE A CICLOMOTORI, MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI

0. **Dati generali**

0.1. Marca: .....

0.2. Tipo (specificare le eventuali varianti e versioni: ogni variante e ogni versione deve essere identificata con un codice numerico o alfanumerico): .....

0.2.1. Denominazione commerciale (se disponibile): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo se indicati sul veicolo [b]: .....

0.3.1. Posizione della indicazione: .....

0.4. Categoria del veicolo [c]: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.5.1. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....

0.7. Posizione e modo di applicazione delle iscrizioni regolamentari sul telaio: .....

0.7.1. La numerazione nella serie del tipo inizia dal n.: .....

0.8. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione per i componenti e le entità tecniche: .....

1. **Caratteristiche costruttive generali del veicolo**

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo tipo: .....

1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .....

1.2.1. Interasse: .....

1.3. Numero di assi e di ruote (eventualmente, numero di cingoli metallici o di gomma): .....

1.4. Posizione e disposizione del motore: .....

1.5. Numero di posti a sedere: .....

1.6. Guida — a destra o a sinistra [1]

1.6.1. Veicolo predisposto per guida a destra o a sinistra [1]

▼B

2.	**Masse** (in kg) (2)
2.0.	Massa a vuoto (d) (i): . . . . .
2.1.	Massa del veicolo in ordine di marcia (i): . . . . .
2.1.1.	Ripartizione di tale massa tra gli assi: . . . . .
2.2.	Massa del veicolo in ordine di marcia (i) con guidatore: . . . . .
2.2.1.	Ripartizione di tale massa fra gli assi: . . . . .
2.3.	Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: . . . . .
2.3.1.	Ripartizione di tale massa tra gli assi: . . . . .
2.3.2.	Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: . . . . .
2.4.	Capacità di spunto in salita con la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: . . . . .
2.5.	Massa massima trainabile (eventuale): . . . . .
2.6.	Massa massima della combinazione: . . . . .
3.	**Motore** (e)
3.0.	Costruttore: . . . . .
3.1.	Marca: . . . . .
3.1.1.	Tipo (quale apposto sul motore, o altri mezzi d'identificazione): . . . . .
3.1.2.	Posizione del numero del motore (se necessario): . . . . .
3.2.	Motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea (1) . . . . .
3.2.1.	Caratteristiche specifiche del motore
3.2.1.1.	Principio di funzionamento (due tempi/quattro tempi, accensione comandata/accensione spontanea) (1)
3.2.1.2.	Numero, disposizione e ordine di accensione dei cilindri: . . . . .
3.2.1.2.1.	Alesaggio: ..... mm (f)
3.2.1.2.2.	Corsa: ..... mm (f)
3.2.1.3.	Cilindrata: ..... cm^3 (g)
3.2.1.4.	Rapporto volumetrico di compressione (2): . . . . .
3.2.1.5.	Disegni della testata del cilindro, del o dei pistoni, dei segmenti dei pistoni e del o dei cilindri: . . . . .
3.2.1.6.	Regime al minimo (2): ..... min^{-1}
3.2.1.7.	Potenza netta massima: ..... kW a ..... min^{-1}
3.2.1.8.	Coppia netta massima ..... Nm a ..... min^{-1}
3.2.2.	Carburante gasolio/benzina/miscela/GPL/altri (1)
3.2.3.	Serbatoio del carburante
3.2.3.1.	Capacità massima (2): . . . . .
3.2.3.2.	Disegno del serbatoio con indicazione dei materiali utilizzati: . . . . .

▼B

3.2.3.3. Schema che illustri con chiarezza la posizione del serbatoio sul veicolo: .....

3.2.3.4. Numero di omologazione del serbatoio di carburante montato: .....

3.2.4. Alimentazione di carburante

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (1)

3.2.4.1.1. Marca o marche: .....

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: .....

3.2.4.1.3. Numero: .....

3.2.4.1.4. Regolazioni (2)

vale a dire:

3.2.4.1.4.1. Diffusori: .....

3.2.4.1.4.2. Livello in vaschetta: .....

3.2.4.1.4.3. Massa del galleggiante: .....

3.2.4.1.4.4. Ago del galleggiante: .....

oppure

3.2.4.1.4.5. Curva del carburante in funzione della portata d'aria e regolazioni necessarie per rispettare la curva: .

.....

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (1)

3.2.4.1.5.1. Principio o principi di funzionamento: .....

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema .....

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera di turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

o

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: .....

oppure

3.2.4.2.3.3. Portata massima di carburante (2) ..... mm^3 / corsa o ciclo (1) per un regime della pompa di: ..... min^{-1} oppure diagramma caratteristico: .....

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): .....

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (2): .....

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo: .....

3.2.4.2.4.2. Punto d'intercettazione

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione sotto carico: ..... min^{-1}

▼B

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intercettazione a vuoto: ..... min^{-1}

3.2.4.2.4.3. Regime di minimo: ..... min^{-1}

3.2.4.2.5. Tubazione dell'iniezione

3.2.4.2.5.1. Lunghezza: ..... mm

3.2.4.2.5.2. Diametro interno: ..... mm

3.2.4.2.6. Iniettore o iniettori

o

3.2.4.2.6.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi: .....

oppure

3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (2): ..... kPa oppure curva caratteristica (2):

.....

3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo (se esiste)

o

3.2.4.2.7.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi: .....

oppure

3.2.4.2.7.3. Descrizioni: .....

3.2.4.2.8. Dispositivo di avviamento ausiliario (se esiste)

o

3.2.4.2.8.1. Marca o marche: .....

3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi: .....

oppure

3.2.4.2.8.3. Descrizione del dispositivo: .....

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

o

3.2.4.3.1. Descrizione del sistema: .....

3.2.4.3.2. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single/multi-point) (1)/iniezione diretta/altro (specificare) (1): .....

oppure

3.2.4.3.2.1. Marca o marche della pompa di iniezione: .....

3.2.4.3.2.2. Tipo o tipi della pompa di iniezione: .....

3.2.4.3.3. Iniettori: pressione d'apertura (2): ..... kPa

oppure curva caratteristica (2): .....

3.2.4.3.4. Fasatura dell'iniezione: .....

▼B

3.2.4.3.5. Sistema di avviamento a freddo

3.2.4.3.5.1. Principio o principi di funzionamento: .....

3.2.4.3.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2): .....

3.2.4.4. Pompa di alimentazione: sì/no (1)

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: ..... V, terminale a massa pos./neg. (1)

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo: .....

3.2.5.2.2. Potenza nominale: ..... W

3.2.6. Accensione

3.2.6.1. Marca o marche: .....

3.2.6.2. Tipo o tipi: .....

3.2.6.3. Principio di funzionamento: .....

3.2.6.4. Curva dell'anticipo di accensione oppure punto di funzionamento caratteristico (anticipo fisso) (2): ..

.....

3.2.6.5. Fasatura iniziale (2): ..... gradi prima del PMS

3.2.6.6. Apertura dei contatti (2): ..... mm

3.2.6.7. Angolo di chiusura (2): ..... gradi

3.2.6.8. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .....

3.2.6.8.1. Descrizione e disegno del dispositivo per la soppressione delle correnti parassite: .....

3.2.6.8.2. Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro: .....

3.2.7. Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (1)

3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: .....

3.2.7.2. A liquido

3.2.7.2.1. Natura del liquido: .....

3.2.7.2.2. Pompa o pompe di circolazione: sì/no (1)

3.2.7.3. Ad aria

3.2.7.3.1. Ventilatore: con/senza (1)

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: con/senza (1)

3.2.8.1.1. Marca o marche: .....

▼B

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: .....

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico ..... kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: con/senza (1)

3.2.8.3. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): .....

3.2.8.3.1. Descrizione del collettore di aspirazione (con disegni e/o fotografie): .....

3.2.8.3.2. Filtro dell'aria, disegni: .....

oppure

3.2.8.3.2.1. Marca o marche: .....

3.2.8.3.2.2. Tipo o tipi: .....

3.2.8.3.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: .....

oppure

3.2.8.3.3.1. Marca o marche: .....

3.2.8.3.3.2. Tipo o tipi: .....

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Disegno del sistema di scarico completo: .....

3.2.10. Sezione trasversale minima delle luci di entrata e di uscita: .....

3.2.11. Distribuzione o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura con riferimento ai punti morti, oppure dettagli relativi alla regolazione di altri sistemi possibili: .....

3.2.11.2. Campi di riferimento e/o regolazione (1): .....

3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni): .....

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati in altre rubriche):

.....

3.2.12.2.1. Descrizione e/o disegni: .....

3.2.13. Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (unicamente per motori ad accensione spontanea): .....

3.3. Motore elettrico di trazione

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione): .....

3.3.1.1. Potenza nominale continua massima ([k]): ..... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: V

3.3.2. Batteria

3.3.2.1. Numero di elementi: .....

▼B

3.3.2.2. Massa: ..... kg

3.3.2.3. Capacità: ..... Ah (Ampère/ora)

3.3.2.4. Posizione: .....

3.4. Altri motori o propulsori e loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di questi motori o propulsori): .....

3.5. Temperature del sistema di raffreddamento ammesse dal costruttore

3.5.1. Raffreddamento a liquido

3.5.1.1. Temperatura massima all'uscita: ..... °C

3.5.2. Raffreddamento ad aria

3.5.2.1. Punto di riferimento: .....

3.5.2.2. Temperatura massima al punto di riferimento: .....°C

3.6. Sistema di lubrificazione

3.6.1. Descrizione del sistema: .....

3.6.1.1. Posizione del serbatoio di lubrificante (se esiste): .....

3.6.1.2. Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) ([1]): ....

3.6.2. Miscela olio/carburante

3.6.2.1. Percentuale: .....

3.6.3. Refrigeratore dell'olio: sì/no ([1])

3.6.3.1. Disegno o disegni: .....

oppure

3.6.3.1.1. Marca o marche: .....

3.6.3.1.2. Tipo o tipi: .....

4. **Trasmissione** ([h])

4.1. Schema della trasmissione: .....

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): .....

4.3. Frizione (tipo): .....

4.4. Cambio

4.4.1. Tipo: automatico/manuale ([1])

4.4.2. Sistema di comando: manuale/a pedale ([1])

▼B

4.5. Rapporti di trasmissione

N	R1	R2	R3	Rt
Minimo per cambio continuo				
1				
2				
3				
…				
Massimo per cambio continuo				
Retromarcia				

N = marcia
R1 = rapporto dell'albero primario (rapporto tra il regime del motore e il numero di giri dell'albero primario del cambio)
R2 = rapporto dell'albero secondario (rapporto tra il numero di giri dell'albero primario e quello dell'albero secondario del cambio)
R3 = rapporto finale (rapporto fra il numero di giri dell'albero di uscita del cambio e le ruote motrici)
Rt = rapporto totale di trasmissione

4.5.1. Breve descrizione dei componenti elettrici e/o elettronici impiegati nella trasmissione: .....

4.6. Velocità massima del veicolo e rapporto nel quale è raggiunta (in km/h) (1): .....

4.7. Tachimetro

4.7.1. Marca o marche: .....

4.7.2. Tipo o tipi: .....

4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo

4.7.4. Gamma delle velocità indicate: .....

4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro: .....

4.7.6. Costante tecnica del tachimetro: .....

4.7.7. Modo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trascinamento: .....

4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trascinamento: .....

5. **Sospensione**

5.1. Disegno dei dispositivi di sospensione: .....

5.1.1. Breve descrizione dei componenti elettrici e/o elettronici impiegati nella sospensione: .....

5.2. Pneumatici (categoria, dimensioni e carico massimo) e cerchioni normalmente montati: .....

5.2.1. Circonferenza di rotolamento nominale: .....

5.2.2. Pressione degli pneumatici raccomandata dal costruttore: ..... kPa

5.2.3. Combinazione(i) di pneumatici/cerchioni: .....

▼B

5.2.4. Simbolo della categoria di velocità minima compatibile con la velocità massima teorica di progetto del veicolo: . . . . . .

5.2.5. Indice della capacità di carico minimo compatibile con il carico massimo su ogni singolo pneumatico: . . . . . .

5.2.6. Categorie d'impiego compatibili per il veicolo: . . . . . .

6. **Dispositivo di sterzo**

6.1. Meccanismo e comando

6.1.1. Tipo di meccanismo: . . . . . .

6.1.2. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici impiegati nello sterzo: . . . . . .

7. **Freni**

7.1. Schema dei dispositivi di frenatura: . . . . . .

7.2. Freno anteriore e posteriore a disco e/o a tamburo ([1])

7.2.1. Marca o marche: . . . . . .

7.2.2. Tipo o tipi: . . . . . .

7.3. Disegno degli organi di frenatura

7.3.1. Ganasce e/o pinze ([1])

7.3.2. Guarnizioni e/o pastiglie (indicare marca, qualità del materiale o marchio d'identificazione) ([1]): . . . . .

7.3.3. Leve e/o pedali del freno ([1]): . . . . . .

7.3.4. Serbatoio o serbatoi di liquido idraulico (se necessario): . . . . . .

7.4. Altri dispositivi (se necessario), disegno e descrizione: . . . . . .

7.5. Breve descrizione dei componenti elettici/elettronici impiegati nel sistema di frenatura: . . . . . .

8. **Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa**

8.1. Tabella di tutti i dispositivi (numero, marca o marche, modello, marchio o marchi di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia corrispondente): . . . . . .

8.2. Schema della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: . . . . . .

8.3. Dispositivo di segnalazione di emergenza (se esiste): . . . . . .

8.4. Dispositivi supplementari per veicoli speciali: . . . . . .

8.5. Breve descrizione dei componenti elettrici/elettronici impiegati nel sistema di illuminazione e segnalazione luminosa: . . . . . .

9. **Equipaggiamenti**

9.1. Dispositivi di attacco (se esistono)

9.1.1. Tipo o tipi: gancio/occhione/altri ([1])

9.1.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione del dispositivo o dei dispositivi di attacco: . . . . . .

9.2. Sistemazione e identificazione dei comandi, spie e indicatori: . . . . . .

▼B

9.2.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: . . . . . .

. . . . . .

9.3. Iscrizioni regolamentari

9.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione delle iscrizioni regolamentari e del numero del telaio:

. . . . . .

9.3.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la parte ufficiale delle iscrizioni (indicazione delle dimensioni): . .

. . . . . .

9.3.3. Fotografie e/o disegni del numero del telaio (indicazione delle dimensioni): . . . . . .

9.4. Dispositivo(i) di protezione contro un uso non autorizzato

9.4.1. Tipo di dispositivo(i): . . . . . .

9.4.2. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i): . . . . . .

9.5. Segnalatore(i) acustico(i)

9.5.1. Descrizione sommaria del(dei) dispositivo(i) utilizzato(i) e destinazione: . . . . . .

9.5.2. Marca o marche: . . . . . .

9.5.3. Tipo(i): . . . . . .

9.5.4. Marchio di omologazione: . . . . . .

9.5.5. Disegno(i) che illustra(no) la posizione del segnalatore (dei segnalatori) acustico(i) rispetto alla struttura del veicolo: . . . . . .

9.5.6. Particolari relativi al modo di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo sulla quale è(sono) fissato(i) il segnalatore (i segnalatori) acustico(i): . . . . . .

9.6. Posizione della targa d'immatricolazione posteriore (indicare le eventuali varianti: all'occorrenza possono essere utilizzati dei disegni): . . . . . .

9.6.1. Inclinazione del piano rispetto alla verticale: . . . . . .

B. INFORMAZIONI CONCERNENTI ESCLUSIVAMENTE I CICLOMOTORI A DUE RUOTE E I MOTOCICLI

1. **Equipaggiamento**

1.1. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)

1.1.1. Marca: . . . . . .

1.1.2. Marchio di omologazione: . . . . . .

1.1.3. Variante: . . . . . .

1.1.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura dei veicoli: . .

. . . . . .

1.1.5. Dettagli relativi al sistema di fissaggio nonché alla parte della struttura del veicolo cui è fissato il retrovisore: . . . . . .

1.2. Cavalletto

1.2.1. Tipo: centrale e/o laterale ([1])

1.2.2. Disegno che illustra la posizione del cavalletto o dei cavalletti rispetto alla struttura del veicolo: . . . .

. . . . . .

▼B

1.3. Agganciamento delle carrozzette ai motocicli (se esiste)

1.3.1. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione e la costruzione: .....

1.4. Dispositivi di ritenuta per passeggeri

1.4.1. Tipo: cinghie e/o maniglie ([1])

1.4.2. Fotografie e/o disegni che illustrano la posizione: .....

1.5. Per ciclomotori dotati di pedali e nel caso in cui si applica la direttiva 97/24/CE, capitolo 3, allegato I, punto 3.5, descrizione delle misure prese per garantire la sicurezza: .....

1.6. Struttura e posizione dell'etichetta di cui alla direttiva 97/24/CE, capitolo 7: .....

C. INFORMAZIONI CONCERNENTI UNICAMENTE I CICLOMOTORI A TRE RUOTE, TRICICLI E I QUADRICICLI

1. **Dimensioni e masse** (in mm e kg) (riferirsi eventualmente agli schizzi)

1.1. Dimensioni da rispettare per la carrozzatura di un telaio non carrozzato

1.1.1. Lunghezza: .....

1.1.2. Larghezza: .....

1.1.3. Altezza a vuoto: .....

1.1.4. Sbalzo anteriore: .....

1.1.5. Sbalzo posteriore: .....

1.1.6. Posizioni limite del baricentro del veicolo carrozzato: .....

1.2. Masse ([d])

1.2.1. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: .....

2. **Equipaggiamento**

2.1. Carrozzeria

2.1.1. Tipo di carrozzeria: .....

2.1.2. Schema complessivo quotato dell'interno: .....

2.1.3. Schema complessivo quotato dell'esterno: .....

2.1.4. Materiali e metodi di costruzione: .....

2.1.5. Porte per gli occupanti, serrature e cerniere: .....

2.1.6. Configurazione, dimensioni, senso ed angolo di apertura massima delle porte: .....

2.1.7. Disegno delle serrature e delle cerniere e della loro posizione nelle porte: .....

2.1.8. Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: .....

▼B

2.2. Parabrezza ed altri vetri

2.2.1. Parabrezza

2.2.1.1. Materiali utilizzati: .....

2.2.2. Altri vetri

2.2.2.1. Materiali utilizzati: .....

2.3. Tergicristallo del parabrezza

2.3.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....

2.4. Lavacristallo del parabrezza

2.4.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....

2.5. Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento

2.5.1. Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): .....

2.6. Retrovisore o retrovisori (fornire le informazioni indicate qui appresso per ciascun retrovisore)

2.6.1. Marca: .....

2.6.2. Marchio di omologazione: .....

2.6.3. Variante: .....

2.6.4. Disegno o disegni che illustrano la posizione del o dei retrovisori rispetto alla struttura del veicolo: . .

. .....

2.6.5. Dettagli relativi al modo di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui il retrovisore è fissato: .....

2.7. Sedili

2.7.1. Numero: .....

2.7.2. Posizione: .....

2.7.3. Coordinate o schizzo del punto R ([1])

2.7.3.1. Sedile del conducente: .....

2.7.3.2. Altri posti a sedere: .....

2.7.4. Inclinazione prevista per lo schienale

2.7.4.1. Sedile del conducente: .....

2.7.4.2. Altri posti a sedere: .....

2.7.5. Corsa di regolazione del sedile (se esiste)

2.7.5.1. Sedile del conducente: .....

▼B

2.7.5.2. Altri posti a sedere: . . . . . .

2.8. Sistema di riscaldamento dell'abitacolo (se previsto)

2.8.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del fluido di raffreddamento del motore: . . . . . .

2.8.2. Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne il riscaldamento se vengono usati come sorgente di calore l'aria di raffreddamento o i gas di scarico del motore, comprendente:

2.8.2.1. Schema complessivo del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo e la sistemazione dei dispositivi fonoassorbenti (compresa la posizione dei punti di scambio di calore): . . . . . .

2.8.2.2. Disegno complessivo dello scambiatore di calore per i sistemi di riscaldamento che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore): . . . . . .

2.8.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore con indicazione dello spessore di parete, dei materiali usati e delle caratteristiche della superficie: . . . . . .

2.8.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri componenti importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: . . . . . .

2.9. Cinture di sicurezza

2.9.1. Numero e posizione delle cinture di sicurezza con indicazione dei posti sui quali possono essere installate: . . . . . .

	D/P	Marchio di omologazione completo	Eventuale variante
Sedili anteriori			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
Sedili posteriori			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
Sedili posteriori centrali e sedili anteriori centrali			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			
Opzioni supplementari (ad esempio, sedile con regolazione in altezza, dispositivo di precaricamento, ecc.)			
. . . . .			
. . . . .			
. . . . .			

D = lato conducente
P = lato passeggero anteriore.

▼B

2.10. **Ancoraggi**

2.10.1. Numero e posizione degli ancoraggi: .....

2.10.2. Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettive, incluso il punto R: .....

2.10.3. Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (con indicazione dei materiali): .....

2.10.4. Indicazione dei tipi (*) di cinture di sicurezza autorizzati ad essere fissati agli ancoraggi di cui è munito il veicolo

			Posizione dell'ancoraggio	
			Struttura del veicolo	Struttura del sedile
Anteriore				
Sedile di destra	ancoraggi inferiori	esterno / interno		
	ancoraggi superiori			
Sedile centrale	ancoraggi inferiori	destra / sinistra		
	ancoraggi superiori			
Sedile di sinistra	ancoraggi inferiori	esterno / interno		
	ancoraggi superiori			
Posteriore				
Sedile di destra	ancoraggi inferiori	esterno / interno		
	ancoraggi superiori			
Sedile centrale	ancoraggi inferiori	destra / sinistra		
	ancoraggi superiori			
Sedile di sinistra	ancoraggi inferiori	esterno / interno		
	ancoraggi superiori			

(*) «A» per una cintura di sicurezza a tre punti.
«B» per una cintura di sicurezza subaddominale.
«S» per i tipi speciali di cinture di sicurezza: in tal caso specificare la natura di questi tipi nelle «osservazioni».
«Ar», «Br» oppure «Sr» per cinture di sicurezza con riavvolgitore incorporato.
«Are», «Bre» oppure «Sre» per una cintura di sicurezza munita di riavvolgitore e dispositivo per l'assorbimento dell'energia in almeno un ancoraggio.

2.10.5. Descrizione del tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è posto nello schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: .....

▼B

Note

(1) Cancellare la o le diciture inutili.

(2) Indicare la o le tolleranze.

(a) Per ogni dispositivo omologato la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale omologazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati alla scheda. Per ciascuna rubrica che richiede un corredo di fotografie o di disegni, indicare i numeri degli allegati corrispondenti.

(b) I mezzi d'identificazione del tipo eventualmente utilizzati devono figurare soltanto su quei veicoli o entità tecniche e componenti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva particolare che disciplina l'omologazione.
Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo/entità tecnica o componente oggetto di questa scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (esempio ABC??123??).

(c) Classificazione in base alle seguenti categorie, di cui all'articolo 1:
— ciclomotore a due ruote (L1e),
— ciclomotore a tre ruote (L2e),
— motociclo (L3e),
— motociclo con carrozzetta (L4e),
— triciclo (L5e),
— quadricicli leggeri (L6e),
— quadricicli diversi da quelli leggeri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) (L7e).

(d) 1. Massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:
— equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,
— equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa forniti dal costruttore,
— strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,
— opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.
Osservazione: il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misura a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore.

2. Massa in ordine di marcia: massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:
— carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacità indicata dal costruttore,
— equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).
Osservazione: nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:
a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;
b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto.

3. Massa massima tecnicamente ammissibile: massa calcolata dal costruttore per determinate condizioni di esercizio, tenendo conto di elementi quali la resistenza dei materiali, la capacità di carico degli pneumatici, ecc.

4. Carico utile massimo dichiarato dal costruttore: carico ottenuto sottraendo la massa di cui al punto 2 con il conducente dalla massa definita al punto 3.

5. La massa del conducente è stabilita per convenzione pari a 75 kg.

(e) Per i motori ed i sistemi non classici, il costruttore deve fornire informazioni equivalenti a quelle richieste in questo titolo.

(f) Arrotondare questo valore al decimo di millimetro più vicino.

(g) Calcolare questo valore con PI = 3,1416 ed arrotondare al cm^3 più vicino.

(h) Fornire le informazioni richieste per tutte le varianti eventualmente previste.

(i) È ammessa una tolleranza del 5 %; purché non vengano superati i valori limite di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

(l) Per «punto R» o «punto di riferimento del sedile», si intende il punto di riferimento indicato dal costruttore che:
— abbia coordinate determinate rispetto alla struttura del veicolo,
— corrisponda alla posizione teorica del punto di rotazione tronco/cosce (punto H) per la posizione di guida o di utilizzazione normale più bassa e più arretrata indicata dal costruttore del veicolo per ciascuno dei posti a sedere dallo stesso previsti,
— può essere preso come riferimento, con l'assenso delle autorità competenti, per tutti i posti a sedere diversi dai sedili anteriori per i quali il «punto H» non può essere determinato con il «sistema di riferimento tridimensionale» o con procedura per la determinazione del «punto H».

(k) In attesa dell'adeguamento della pertinente direttiva, questa cifra è indicata in conformità della norma internazionale CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1999-08).

▼B

PARTE 2 NUMERI DI OMOLOGAZIONE RILASCIATI IN BASE ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI

Per il veicolo da omologare sono fornite le seguenti informazioni, relative a omologazioni di sistemi, entità tecniche o componenti già esistenti (*):

Rubrica n.	Direttiva particolare n.	Oggetto	Omologazione n. (1)	Data di estensione	Varianti e versioni interessate
18	95/1/CE	Coppia massima e potenza massima netta dei motori			
19	97/24/CE (C7)	Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli			
20	97/24/CE (C6)	Serbatoio di carburante			
25	95/1/CE	Velocità massima per costruzione del veicolo			
26	93/93/CEE	Masse e dimensioni			
27	97/24/CE (C10)	Dispositivi di attacco dei rimorchi			
28	97/24/CE (C5)	Misure contro l'inquinamento atmosferico			
29	97/24/CE (C1)	Pneumatici			
31	93/14/CEE	Sistema di frenatura			
32	93/92/CEE	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo			
33	97/24/CE (C2)	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa			
34	93/30/CEE	Segnalatore acustico			
35	93/94/CEE	Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione			
36	97/24/CE (C8)	Compatibilità elettromagnetica			
37	97/24/CE (C9)	Livello sonoro e dispositivo di scarico			
38	97/24/CE	Retrovisore/i			
39	97/24/CE (C3)	Sporgenze esterne			
40	93/31/CEE	Cavalletto (esclusi i veicoli a tre o più ruote)			

▼B

Rubrica n.	Direttiva particolare n.	Oggetto	Omologazione n. (1)	Data di estensione	Varianti e versioni interessate
41	93/33/CEE	Dispositivi contro un impiego non autorizzato del veicolo			
42	97/24/CE (C12)	Vetri, tergicristallo, lavacristallo, ecc.			
43	93/32/CEE	Dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote			
44	97/24/CE (C11)	Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza			
45	2000/7/CE	Tachimetro			
46	93/29/CEE	Identificazione di comandi, spie e indicatori			
47	93/34/CEE	Iscrizioni regolamentari			

(1) All'allegato V figurano alcuni esempi.
(*) Non occorre fornire le informazioni relative ai sistemi, entità tecniche o componenti da includere nell'esame o nella prova per la concessione dell'omologazione del veicolo completo.
Nota: I numeri di rubrica sono uniformati a quelli dell'allegato I (elenco delle prescrizioni).

▼B

ALLEGATO III

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 2002/24/CE

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'estensione: .....

0. DATI GENERALI

0.1. Marca o marche (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria (2): .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo: .....

0.5.1. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al veicolo di cui sopra [uno o più campioni rappresentativi del quale, scelti dall'autorità di omologazione, sono stati presentati come prototipo(i) del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) alle prescrizioni tecniche di tutte le direttive particolari applicabili (quali modificate da ultimo) elencate nella tabella dell'allegato I della direttiva 2002/24/CE.

L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata (1).

....
(luogo) (firma) (data)

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Conformemente alla classificazione di cui all'articolo 1.

▼B

Allegati: Scheda informativa, parti I e II (cfr. allegato II)

Risultati delle prove (cfr. allegato VII).

Nome(i) e campione(i) della firma delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità, con l'indicazione delle loro funzioni nell'azienda.

Un modello di certificato di conformità.

▼B

ALLEGATO IV

Certificati di conformità

A. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI VEICOLO DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO

(modello)

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) o in fogli piegati in formato A4)

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Lato 1

Il sottoscritto:

. . . . . (cognome e nome)

attesta che il veicolo seguente:

0.1. Marca: . . . . . (denominazione commerciale del costruttore)

0.2. Tipo: . . . . .

Variante ([1]): . . . . .

Versione ([1]): . . . . .

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i) (se del caso): . . . . .

0.4. Categoria del veicolo ([2]): . . . . .

0.4.1. Categoria del veicolo conformemente alla direttiva 97/24/CE, capitolo 7 (se del caso): A/B/C/D ([3])

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: . . . . .

0.6. Posizione della targhetta regolamentare ([4]): . . . . .

Numero di identificazione del veicolo: . . . . .

0.7. Posizione del numero di identificazione del veicolo sul telaio ([4]): . . . . .

è conforme sotto tutti gli aspetti al tipo descritto nell'omologazione CE

— numero di omologazione CE: . . . . .

— del . . . . .

Il veicolo può essere immatricolato a titolo permanente, senza ulteriori omologazioni, per la guida a destra/sinistra ([3]) e per essere dotato di un tachimetro a unità metriche/imperiali ([3]).

. . . . . (luogo) . . . . . (data)

. . . . . (firma) . . . . . (funzione)

▼B

Lato 2

Informazioni supplementari

1. Numero di assi: ..... e di ruote: .....

3. Interasse: ..... mm

6.1. Lunghezza: ..... mm

7.1. Larghezza: ..... mm

8. Altezza: ..... mm

12.1. Massa del veicolo (carrozzato) in ordine di marcia: ..... kg

12.2. Massa a vuoto del veicolo: ..... kg

14.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile: ..... kg

14.2. Distribuzione di tale massa sugli assi:

1. ..... kg 2. ..... kg

14.3. Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

1. ..... kg 2. ..... kg

17. Massa massima del rimorchio:

(frenato): ..... kg; (non frenato): ..... kg

19.1. Carico verticale massimo sul punto di aggancio del rimorchio ..... kg

20. Fabbricante del motore .....

21. Tipo del motore quale apposto sul motore .....

21.2. Numero del motore: .....

22. Principio di funzionamento: elettrico/accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ([3])

.....

23. Numero e disposizione dei cilindri: ..... ([5])

24. Cilindrata: ..... cm^3

25. Carburante: ..... ([6])

26. Potenza massima netta o potenza nominale continua massima, secondo il caso:

..... kW a ..... min^{-1}

26.1. Rapporto: potenza massima netta o potenza nominale continua massima/massa del veicolo in ordine di marcia: ..... (kW/kg)

28. Cambio (tipo): ..... ([7])

29. Rapporti di trasmissione: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .....

32. Designazione dimensionale dello pneumatico:

Asse 1: ..... Asse 2: .....

▼B

37. Carrozzeria: sì/no ([3])

41. Numero e configurazione delle porte ([8]) ([9]): .....

42.1. Numero e posizione dei sedili ([10]): .....

43.1. Marchio di omologazione dei dispositivi di attacco, se del caso: .....

44. Velocità massima: ..... km/h

45. Livello sonoro ([11]):

Fermo: ..... dB(A) in giri: ..... min^{-1}

in marcia: ..... dB(A)

46. Emissioni di gas di scarico ([11]):

prova di tipo I: CO: ..... g/km HC: ..... g/km NO_x ..... g/km HC + NO_x: ..... g/km

prova di tipo II: per i ciclomotori: CO: ..... g/min HC: ..... g/min

per i motocicli e i tricicli: CO: ..... % vol

Inquinamento atmosferico visibile provocato da un motore ad accensione spontanea:

— valore corretto del coefficiente di assorbimento: ..... m^{-1}

►([1])47. Potenza fiscale o, se del caso, numero (i) di codice per paese:

Belgio:	Danimarca:	Germania: .....
Grecia:	Spagna:	Francia: .....
Irlanda:	Italia:	Lussemburgo: .....
Paesi Bassi:	Austria:	Portogallo: .....
Finlandia:	Svezia:	Regno Unito: .....
Repubblica ceca:	Estonia:	Cipro: .....
Lettonia:	Lituania:	Ungheria: .....
Malta:	Polonia:	Slovenia: .....
Slovacchia: .....◄		

50. Osservazioni: .....

51. Esenzioni: .....

►([1]) A1

▼B

Note in calce:

(1) Indicare anche il codice numerico o alfanumerico di identificazione. Questo codice non può contenere più di 25 o 35 posizioni rispettivamente per una variante e una versione.

(2) Classificazione in base alle categorie di cui all'allegato II, nota in calce c).

(3) Cancellare la dicitura inutile.

(4) Indicare la posizione con i seguenti codici:

R. lato destro del veicolo

C: centro del veicolo

L: lato sinistro del veicolo

x: distanza orizzontale (in mm) dall'asse più avanzato (preceduta da «-» se davanti all'asse anteriore)

y: distanza orizzontale (in mm) dalla linea mediana longitudinale del veicolo

z: distanza (in mm) dal suolo

Esempio di targhetta del numero di identificazione del veicolo montata sul lato destro del cannotto di sterzo di un motociclo, 500 mm dietro l'asse anteriore, a 30 mm dalla linea mediana e a 1 100 mm dal suolo:

R, x500, y30, z1100

Esempio di targhetta del numero di identificazione del veicolo montata su un quadriciclo, sul lato destro del veicolo, 100 mm davanti all'asse anteriore, a 950 mm dalla linea mediana longitudinale del veicolo e a 700 mm dal suolo, sotto il cofano:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

(5) Indicare la disposizione dei cilindri con i seguenti codici:

LI: in linea

V: a V

O: motore a cilindri contrapposti

S: motore monocilindrico

(6) Indicare il tipo di carburante con i seguenti codici:

P: benzina

D: gasolio

M: miscela

LPG: gas di petrolio liquefatto

O: altri

(7) Manuale: M

Automatico: A

(8) Per i veicoli carrozzati

(9) Indicare la configurazione con i seguenti codici:

R: lato destro del veicolo

L: lato sinistro del veicolo

F: lato anteriore del veicolo

RE: lato posteriore del veicolo

Esempio di un veicolo con due porte sul lato sinistro e una sul lato destro:

2 L, 1 R

(10) Indicare la posizione con i seguenti codici:

r_x: numero della fila

R: lato destro del veicolo

C: centro del veicolo

L: lato sinistro del veicolo

Esempio di un veicolo avente una prima fila con due posti a sedere anteriori, di cui uno a destra e uno a sinistra, e una seconda fila con tre posti a sedere posteriori, di cui uno destra, uno al centro e uno a sinistra:

r_1: 1R,1L r_2: 1R,1C,1L

(11) Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione.

▼B

B. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CHE ACCOMPAGNA OGNI ENTITÀ TECNICA O COMPONENTE NON DI ORIGINE DELLA SERIE DEL TIPO OMOLOGATO

Il sottoscritto

. . . . . (cognome e nome)

attesta che il (la) . . . . . (entità tenica o componente)

1. Marca: . . . . . .

2. Tipo: . . . . . .

3. Numero di serie del tipo: . . . . . .

è conforme al tipo approvato a . . . . . il . . . . . da . . . . . .

descritto nel certificato di approvazione n.: . . . . . .

e nella scheda informativa n.: . . . . . .

Fatto a: . . . . . , addì: . . . . . .

. . . . . .
(firma)

. . . . . .
(funzione)

———

▼B

ALLEGATO V

NUMERAZIONE E MARCATURA

A. SISTEMA DI NUMERAZIONE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE (Articolo 5, par. 3)

1. Il numero di omologazione si compone

— di quattro sezioni per l'omologazione dei veicoli e

— di cinque sezioni per le omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche, conformemente alle disposizioni che seguono. In ogni caso le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1: ►A1 la lettera «e» minuscola seguita dal codice (numero) dello Stato membro che rilascia l'omologazione:

1 per la Germania;

2 per la Francia;

3 per l'Italia;

4 per i Paesi Bassi;

5 per la Svezia;

6 per il Belgio;

7 per l'Ungheria;

8 per la Repubblica ceca;

9 per la Spagna;

11 per il Regno Unito;

12 per l'Austria;

13 per il Lussemburgo;

17 per la Finlandia;

18 per la Danimarca;

20 per la Polonia;

21 per il Portogallo;

23 per la Grecia;

24 per l'Irlanda;

26 per la Slovenia;

27 per la Slovacchia;

29 per l'Estonia;

32 per la Lettonia;

36 per la Lituania;

CY per Cipro;

MT per Malta. ◄

Sezione 2: il numero della direttiva di base.

Sezione 3: il numero dell'ultima direttiva che modifica l'omologazione.

Per l'omologazione di un veicolo, si intende l'ultima direttiva che modifica uno o più articoli della presente direttiva.

Per le omologazioni di sistemi, componenti e entità tecniche, si intende l'ultima direttiva particolare contenente le disposizioni precise alle quali il sistema, il componente o l'entità tecnica sono conformi.

Tuttavia, quando la direttiva di base non è stata modificata, il suo numero è ripreso alla sezione 3.

Qualora una direttiva preveda date di attuazione diverse che si riferiscono a norme tecniche differenti, si deve aggiungere un carattere alfabetico. Questo carattere indica la norma in base alla quale l'omologazione è stata concessa.

Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche basate su capitoli o sezioni di una stessa direttiva particolare, il numero di quest'ultima è seguito dal

▼B

numero del capitolo ([1]), dell'allegato ([2]) e dell'appendice ([3]) per indicare l'oggetto dell'omologazione. In tutti i casi, questi numeri sono separati dal carattere «/».

([1]): In cifre arabe

([2]): In cifre romane

([3]): Se necessario, in cifre arabe e lettere maiuscole.

Sezione 4: un numero progressivo di quattro cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero dell'omologazione di base. La serie dei numeri inizia con 0001 per ciascuna direttiva di base.

Sezione 5: un numero progressivo di due cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l'estensione. La serie dei numeri inizia con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2. Per l'omologazione di un veicolo completo, la sezione 2 è omessa.

3. La sezione 5 è omessa unicamente sulla targhetta regolamentare.

4. Esempio di seconda omologazione concessa dai Paesi Bassi conformemente alla direttiva 97/24/CE, capitolo 5, allegato II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Esempio di terza omologazione (estensione 1) concessa dall'Italia conformemente alla direttiva 95/1/CE, allegato I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Esempio di nona omologazione di un veicolo (estensione 4) concessa dal Regno Unito conformemente alla direttiva 93/29/CEE come modificata dalla direttiva 2000/74/CE:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Esempio di quarta omologazione di un veicolo (estensione 2) concessa dalla Germania conformemente alla direttiva 92/61/CEE:

e1*92/61*0004*02

8. Esempio del numero di omologazione di un veicolo stampato sulla targhetta regolamentare:

e1*92/61*0004

B. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

1. Il marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica è costituito:

1.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera minuscola «e», seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, vale a dire:

— 1 per la Germania

— 3 per la Francia

— 3 per l'Italia

— 4 per i Paesi Bassi

— 5 per la Svezia

— 6 per il Belgio

▼A1

— 7 per l'Ungheria

— 8 per la Repubblica ceca

▼B

— 9 per la Spagna

— 11 per il Regno Unito

— 12 per l'Austria

— 13 per il Lussemburgo

— 17 per la Finlandia

▼B

— 18 per la Danimarca

▼A1

— 20 per la Polonia

▼B

— 21 per il Portogallo

— 23 per la Grecia

— 24 per l'Irlanda

▼A1

— 26 per la Slovenia

— 27 per la Slovacchia

— 29 per l'Estonia

— 32 per la Lettonia

— 36 per la Lituania

— CY per Cipro

— MT per Malta.

▼B

1.2. dal numero di quattro cifre della sezione 4 del numero di omologazione riportato nel certificato di omologazione compilato per l'entità tecnica o per il componente di cui trattasi. Il numero è posto al di sotto in prossimità del rettangolo di cui al punto 1.1. Le cifre che compongono il numero sono poste dallo stesso lato della lettera «e» e nello stesso senso. Per evitare qualsiasi confusione con altri simboli si deve evitare l'uso di cifre romane nel numero di omologazione.

2. Il marchio di omologazione deve essere apposto sull'entità tecnica o sul componente in modo che sia indelebile e ben leggibile anche quando l'entità tecnica o il componente sono montati sul veicolo.

3. Nell'appendice figura un esempio di marchio di omologazione.

▼B

Appendice

Esempio di marchio di omologazione

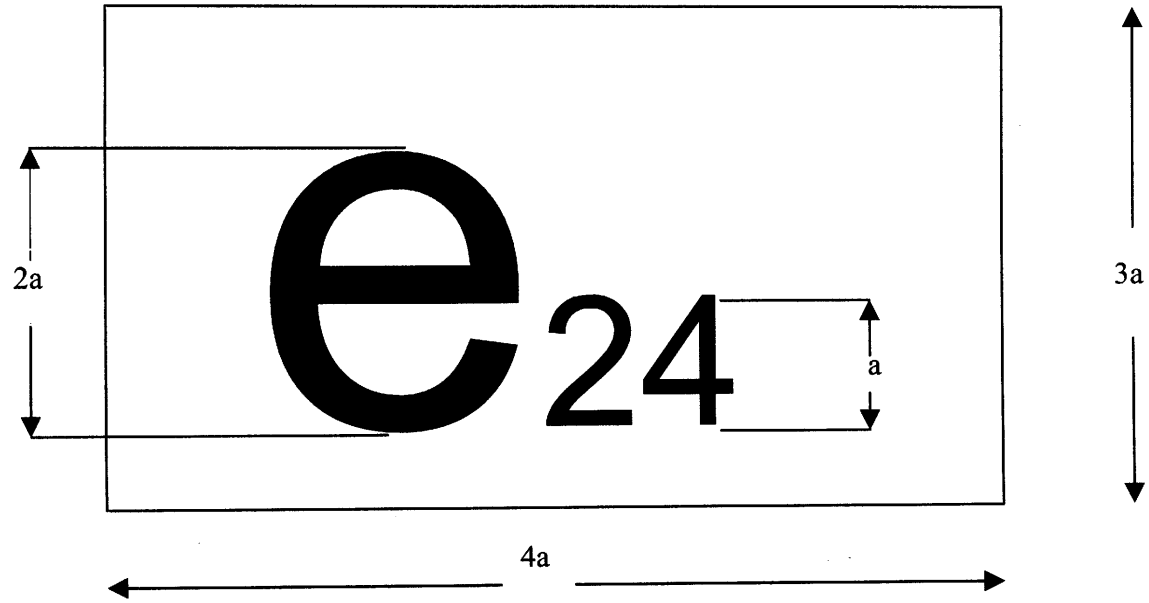



Nota: L'omologazione di un componente o di un'unità tecnica separata qui raffigurato è stato rilasciato dall'Irlanda (e24) con numero 0676.

▼B

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Per verificare che i veicoli, i sistemi, le entità tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato, vengono applicate le seguenti disposizioni.

1.1. Il detentore dell'omologazione è tenuto:

1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualità dei prodotti;

1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformità di ciascun tipo di veicolo o di ciascun tipo di sistema, di entità tecnica o di componente omologato;

1.1.3. a vigilare affinché i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione;

1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale;

1.1.5. a provvedere affinché per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne:

1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformità per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l'omologazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.

1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione.

1.2.2. L'ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.

1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.

1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorità competente deve provvedere affinché vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità della produzione.

▼B

ALLEGATO VII

RISULTATI DELLE PROVE

(articolo 5, paragrafo 1, primo comma)

(Questo modulo deve essere compilato dall'autorità di omologazione e allegato al certificato di omologazione del veicolo)

In ogni caso deve essere specificato a quale variante o versione i dati si riferiscono.

Ogni versione non deve avere più di un risultato.

1. Risultati della prova relativa al livello sonoro

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:

Variante/versione	...	...	...
in marcia dB(A)	...	...	...
da fermo dB(A)	...	...	...
al regime di (min^{-1})	...	...	...

2. Risultati delle prove sulle emissioni dei gas di scarico

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di modifica applicabile all'omologazione. Nel caso di una direttiva con due o più fasi di attuazione, indicare anche la fase di attuazione:

Variante/versione	...	...	...

2.1. Tipo I

CO (g/km)	...	...	...
HC (g/km) (1)	...	...	...
NO_x (g/km) (1)	...	...	...
HC + NO_x (g/km) (2)	...	...	...

►(3)2.2. Tipo II

CO (g/min) (2)	...	...	...
HC (g/min) (2)	...	...	...
CO (% vol) con motore al minimo a velocità normale (1)	...	...	...
Indicare la velocità del motore al minimo (1) (3)	...	...	...
CO (% vol) con motore al minimo alto (1)	...	...	...
Indicare la velocità del motore al minimo (1) (3)	...	...	...
Temperatura dell'olio del motore (1) (4)	...	...	...◄

3. Motore ad accensione spontanea

Variante/versione	...	...	...
Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m^{-1})	...	...	...

———

(1) Soltanto per i motocicli, i tricicli e i quadricicli quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).
(2) Soltanto per i ciclomotori e i quadricicli leggeri quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).
►(3) Indicare le tolleranze di misurazione.
(4) Applicabile unicamente ai motori a quattro tempi.◄

►(1) (2) M1

▼B

ALLEGATO VIII

VEICOLI DI FINE SERIE

(Articolo 16, paragrafi 1 e 2)

Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è limitato a una delle seguenti possibilità, a scelta dello Stato membro:

a) il numero massimo di veicoli di uno o più tipi non deve superare il 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione in questo Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se il 10 % corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro può autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli; oppure

b) il numero di veicoli di un dato tipo è limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformità valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio, ma che successivamente ha perso la sua validità a causa dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

Una menzione speciale deve figurare sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura.

▼B

ALLEGATO IX

TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 19

Direttiva 92/61/CEE	Presente direttiva
Capo I	Capo I
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Capo II	Capo II
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
—	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Capo III	Capo III
Articolo 15	Articolo 15
—	Articolo 16
Capo IV	Capo IV
Articolo 16	Articolo 17
Articolo 17	—
—	Articolo 18
—	Articolo 19
Capo V	Capo V
Articolo 18	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII
—	Allegato IX